

N.38856 Rep.

N. 21582 Racc.

VERBALIZZAZIONE DIFFERITA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA "LE BUONE SOCIETA' - Società per Azioni", tenutasi il ventotto aprile duemiladodici

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di maggio

=7 maggio 2012=

In Genova, Via Ceccardi civico numero quattro, interno quarantadue, piano diciannovesimo

Avanti a me Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente il Dottor CASTALDINI ELIO GIACOMO, nato a Cuneo (CN) il 24 dicembre 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione della:

"LE BUONE SOCIETA' - Società per Azioni" con sede in Genova (GE), Via XII Ottobre n.2/193, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro Imprese di Genova 8102000022, numero 448718 R.E.A., capitale sociale euro 2.219.400,00 (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, società con azioni quotate presso Borsa S.p.a.

avendomi chiesto di redigere il verbale di assemblea della

predetta Società tenutasi il 28 aprile 2012 (ventotto aprile duemiladodici) in Genova, Via Cesarea civico numero 16, presso il Teatro della Gioventù alla mia costante presenza, svoltasi come segue.

Alle ore undici, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso Componente il quale, dopo aver rivolto il benvenuto, dichiara aperta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Le Buone Società S.p.A. (di seguito anche LBS o la Società).

Il Presidente premette che con avviso pubblicato in data 27 marzo 2012 a pagina 14 del quotidiano "Il Giornale" è stata indetta e regolarmente convocata per il 28 aprile 2012 in questo luogo alle ore 11.00 l'Assemblea di LBS in seconda convocazione in sede ordinaria ed in terza convocazione in sede straordinaria essendo le precedenti convocazioni andate deserte e precisamente: la prima convocazione per il giorno 26 aprile 2012 alle ore undici in questo luogo è andata deserta come risulta da verbale a mio rogito in pari data (N. 38831 Rep., N. 21563 Racc.); la seconda convocazione in sede straordinaria per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e luogo, è andata deserta come risulta da verbale a mio rogito in pari data (N. 38834 Rep., N. 21565 Racc.).

L'assemblea si tiene in seconda convocazione in sede ordinaria ed in terza convocazione in sede per discutere e deliberare sul seguente

<<ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 comprendente la relazione sulla gestione e l'attestazione del dirigente preposto prevista dall'articolo 154-bis comma 5 del D.Lgs 5/1998, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

2. Modifica dell'articolo 7 dello Statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.>>

Il Presidente:

- informa i signori azionisti che è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale della presente Assemblea;

- nel rispetto dell'Articolo 12 dello statuto sociale, chiama me notaio a fungere da segretario della riunione;

- informa altresì che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 (in seguito anche TUF) e dell'art. 2372 Cod. Civ.;

- informa che risultano presenti numero quattro persone, portatrici - in proprio o per delega - di numero 2.923.834 (duemilioninovecentoventitremilaottocentotrentaquattro) azio-

ni ordinarie, tutte regolarmente depositate;

- rileva che sono presenti, oltre al medesimo, gli Amministratori della società dottori Eugenio Benvenuto e Filippo Salomone, mentre sono assenti i dottori Andrea Bottino, Giacomo DeMarini, Stefano Lunardi, nonché l'avvocato Mario Maienza;

- rileva che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i Sindaci dottori Ernesto Podestà e Ugo Brunoni;

- informa che è stato consentito di assistere all'Assemblea a giornalisti qualificati, esperti ed analisti finanziari, pur non rilevandone la presenza in sala;

- rileva che sono anche presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio, l'Investor Relator Dott. Andrea Mantero ed il dirigente preposto Dott. Stefano Ricci;

- da atto che sono stati e saranno regolarmente espletati gli adempimenti informativi disciplinati dall'art. 77 e seguenti del Regolamento Emittenti approvato con Delibera CONSOB n. 11971/1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- da atto che sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal citato Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge.

In particolare, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione ex art. 125 ter Decreto Legislativo numero

58/98, sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, sul sito della società (www.lebuonesocieta.it) e presso Borsa Italiana S.p.a.:

(i) il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011 contenente relazione degli amministratori sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del collegio sindacale e della società di revisione;

(ii) la relazione sulle materie all'ordine del giorno ex art 125 ter comma 1 TUF;

Inoltre entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125 quater TUF, sono stati messi a disposizione, sul sito internet della Società:

- i documenti da sottoporsi in assemblea;
- la delega per l'intervento in assemblea;
- il modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

- invita gli azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi dei seguenti articoli: 110,120,121,122 135 undecies TUF; 138 Regolamento Consob 11971/1999; 2359 bis c.c.

- rende noto che, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti approvato con Delibera CONSOB numero 11971/1999 e

sue successive modifiche ed integrazioni, verranno allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:

* l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

* l'elenco di coloro che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima delle votazioni, ed il relativo numero di azioni possedute.

- da lettura dell'elenco nominativo degli azionisti che partecipano, direttamente e/o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, alla data del 28 aprile 2012;

- dichiara inoltre quanto segue:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.219.400,00 (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocento), suddiviso in numero 10.650.000 (diecimilioniseicentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e tutte rappresentative della

medesima frazione del capitale come da articolo 5 (cinque) dello statuto sociale;

- ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. La società non detiene alla data azioni proprie.

- alla Società non consta l'esistenza di accordi contenenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF, come modificato, concernenti le azioni di "Le Buone Società Spa.";

- dichiara che nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale da parte del notaio. Dichiara inoltre che il verbale dell'assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento e che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter TUF;

- invita gli azionisti che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome, precisando che alle domande sarà data risposta dagli amministratori, raccomandando sin d'ora interventi chiari, concisi ed attinenti alle materie poste all'ordine del giorno;

- ricorda che all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede in caso di rappresentanza

per delega altri soci ed ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Prega gli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non saranno comunicate e terminate.

Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea; la procedura rileverà l'ora di uscita.

Segnala altresì che, nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di rientro in sala, gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- comunica che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Non risultando variazioni o aggiornamenti sulle presenze, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto.

Avvalendosi dei poteri di direzione dell'assemblea conferiti dallo statuto al Presidente e considerate le esigenze organizzative e la consecutio degli argomenti da discutere, passa direttamente a trattare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, il quale recita quanto segue: "Modifica dell'articolo 7 dello Statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti" e ricorda che la modifica statutaria è stata proposta per adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del decreto legislativo n. 27/2010, attuativo della Direttiva 2007/36/CE.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile adeguare lo statuto al fine di permettere alla Società di poter convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio nel termine non superiore a 180 (centoottanta) giorni nel caso della tenuta di un bilancio consolidato ovvero nel caso lo richiedessero particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società stessa.

Ciò premesso propone di dare lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Il socio Braghero propone di omettere integralmente la lettura. Poiché, a seguito di espressa richiesta, nessuno si oppone, la lettura è omessa.

Il Presidente propone di dare lettura del testo attuale dell'Articolo 7 (sette) dello statuto.

Il socio Braghero propone di omettere integralmente la lettura. Poiché, a seguito di espressa richiesta, nessuno si oppone, la lettura è omessa.

Il Presidente provvede allora a dare lettura della sola proposta di modifica: "L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci."

Il Presidente apre la discussione su tale punto all'ordine del giorno.

Il socio Braghero, dopo aver espresso solidarietà morale al Presidente per la complessità dell'incarico, dichiara di non comprendere l'inversione dell'ordine del giorno, atteso che la

modifica statutaria al momento non serve, difettando società controllate, e non venendo predisposto il bilancio consolidato, cosicché domanda di giustificare la scelta.

Il Presidente risponde che la ragione consiste nell'intento di consentire ai soci di avere un più ampio lasso di tempo per valutare se le riserve espresse dal revisore siano venute meno in quanto i programmi del CdA si sono realizzati o siano comunque in via di realizzazione.

Il socio Braghero replica nel senso dell'inattendibilità della giustificazione, non ravvisandosi alternativa tra l'approvazione del bilancio, sulla base del progetto elaborato, oppure la predisposizione di un altro nei sessanta giorni successivi. Cionondimeno preannuncia voto favorevole a questo punto dell'ordine del giorno per la parte straordinaria.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rappresentate.

Sono presenti numero quattro persone, portatrici - in proprio o per delega - di numero 2.923.834 (due-milioninovecentoventitremilaottocentotrentaquattro) azioni ordinarie

Invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione: prego, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo ora prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone, quindi, in votazione per alzata di mano l'argomento appena illustrato, che figura all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria, relativo alla modifica dell'articolo 7 (sette) dello statuto sociale:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della proposta di modifica statutaria del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di modificare il vigente articolo 7 (sette) dello statuto sociale come segue: "L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci."

Il Presidente invita chi è d'accordo ad alzare la mano: votano

tutti a favore; nessun contrario; nessun astenuto.

Il Presidente constata e dichiara che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Il Presidente passa, quindi, a trattare il punto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria, il quale recita quanto segue: "Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2011 comprendente la relazione sulla gestione e l'attestazione del dirigente preposto prevista dall'articolo 154-bis comma 5 del D.Lgs. 58/1998, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente chiede ai soci presenti l'autorizzazione a dare lettura unicamente della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, in quanto tutta la documentazione in discussione è stata inserita nel fascicolo consegnato all'inizio dei lavori, ed è già stata, altresì, tempestivamente diffusa come da norme di legge e di statuto.

Il socio Braghero propone di omettere del tutto la lettura. Poiché, a seguito di espressa richiesta, nessuno si oppone, la lettura è omessa.

Il Presidente informa che Mazars Spa società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio di LBS per il periodo 2007-2012 ha predisposto la propria relazione datata 5 aprile 2012 e messa a disposizione degli a-

zionisti nei termini di legge e di statuto con la quale ha dichiarato di non essere in grado di esprimersi sul bilancio d'esercizio di LBS al 31 dicembre 2011 "a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte" che evidenziano come "il presupposto di continuità aziendale sia soggetto a molteplici incertezze" con particolare riferimento:

1. alla situazione legata al credito vantato da LBS per Euro 1.445.000,00 (un milione quattrocento quarantacinquemila virgola zero zero) con riferimento all'operazione Hiram Spa di cui ai relativi comunicati pubblicati sul sito www.lebuonesocietà.it ed alla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;

2. alla messa in liquidazione del socio di riferimento Istituto Mobiliare Ligure Spa detentore del 27,4% (ventisette virgola quattro per cento) del capitale sociale.

Inoltre per gli stessi motivi la società di revisione non ha potuto esprimere un parere in merito alla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1 lettere c,d,f,l,m e al comma 2, lettera b dell'art. 123-bis del TUF presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il bilancio d'esercizio di LBS.

Il Presidente informa, ai sensi della comunicazione Consob numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che la predetta società di revisione ha impiegato n. 293 ore per la revisione del progetto di bilancio per un compenso di Euro 17.000,00

(diciassettemila virgola zero zero).

Prosegue informando che l'esercizio 2011 (duemilaundici) si è chiuso con una perdita di Euro 247.610,00 (duecentoquarantasettemilaseicentodieci).

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione propone di:

(a) approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione;

(b) rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale dottor Ernesto Podestà, proponendo che lo stesso illustri il parere del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio di LBS. Il dottor Podestà da lettura delle conclusioni del parere del collegio.

Il Presidente apre la discussione su tale punto all'ordine del giorno, chiede a chi volesse intervenire di pronunciare il proprio nome.

Il socio Braghero si congratula constatando che, nonostante lo stato di emergenza, è stato composto un fascicolo per azionista esaustivo e completo, cui dovrebbe aggiungersi soltanto un

foglio contenente l'indicazione dei titolari delle cariche. Solleva, quindi, due questioni di merito con riferimento a quanto contenuto nel fascicolo stesso. Poiché a pagina quattordici si indica che in data 27 settembre 2012 la Società ha ratificato ogni atto ed operazione del Presidente, domanda chiarimenti, comunque sollevando riserve sulla validità della manleva. Domanda, poi, se il compenso indicato a pagina ventisei a favore del precedente Presidente sia stato solo stanziato, oppure anche corrisposto. Quindi chiede chiarimenti sulla vicenda Solux, legata sempre al precedente Presidente. Avanza, poi, riserve sull'opportunità - sotto il profilo economico - della adozione della presente sala per tutte le tre convocazioni, osservando che le prime due - prevedibilmente deserte - avrebbero anche potuto essere indette presso la sede legale, mentre per questa avrebbe potuto richiedersi la disponibilità di una sala più piccola. Ancora, censura gli amministratori assenti, ricordando come tra le regole di Corporate Governance approvate dalla Società figuri quella circa la doverosa partecipazione alle assemblee; rende onore alla presenza del Dott. Eugenio Benvenuto. Osserva, poi, che dei consiglieri indicati nell'elenco riprodotto a pagina trenta del fascicolo alcuni risultano cessati, ma lamenta di non aver ricevuto in precedenza notizia dell'avvenuta cooptazione, non ricordando di aver letto alcuna comunicazione; domanda, quindi, perché all'ordine del giorno della presente assemblea non compaia la

nomina di amministratori, dal momento che si sono verificate tre cessazioni cui ha fatto seguito una sola cooptazione, con il che non si comprenderebbe la ragione della mancata ricostituzione del numero ordinario, in assenza di una delibera assembleare di riduzione del numero stesso. Precisa l'intenzione di denunciare questa anomalia al Collegio Sindacale. Segnala un'altra anomalia, consistente nel brevissimo termine di durata in carica del dottor Salomone, essendo stato cooptato il cinque aprile scorso e destinato - a suo avviso - a cessare con la presente assemblea. Ai Sindaci che si sono dimessi ricorda la contrarietà del loro comportamento rispetto alle norme deontologiche; rende onore ai sindaci subentrati, ma domanda perché non si sia pensato alla sostituzione dei sindaci supplenti, stigmatizzando l'omissione.

Chiede la parola il dottor Carlo Castelli in rappresentanza dell'ILM SpA in Liquidazione, invitando a limitare la discussione agli argomenti all'ordine del giorno e preannunciando di astenersi, considerato il parere dei revisori contabili e considerate le informative del CDA sull'operazione Solux, circostanze che consigliano di utilizzare il maggior termine di centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

Il Presidente risponde al socio Braghero. In ordine alla prima domanda, attinente alle ragioni della ratifica del suo operato, ricorda di essere stato nominato in una situazione di urgenza, cosicché fu costretto a compiere gli atti improcrasti-

nabili senza aver modo di raccogliere informazioni e pareri.

Circa il compenso al suo predecessore, attesta che esso era stato già pagato ad inizio anno. Fornisce, quindi, i chiarimenti sull'operazione Solux, quali si ricavano anche dai comunicati collocati sul sito della Società e tuttora ivi reperibili. In ordine all'utilizzo della sala, informa che non vi sono state spese per le prime due convocazioni, mentre per la presente non era disponibile una più piccola. A proposito degli amministratori, ricorda che era emersa la mancata cooptazione di un consigliere in luogo di Marco Ferrari allorché si pensava di cedere la partecipazione a Fire S.p.a. ed una volta sfumata questa eventualità fu cooptato il dottor Filippo Salomone. Il dottor Ugo Brunoni ricorda che il comunicato relativo alla cooptazione è presente sul sito della Società.

Il socio Braghero chiede approfondimenti sulla situazione del Collegio Sindacale.

Il dottor Brunoni osserva che allorquando fu convocata l'assemblea difettava il termine per consentire ai soci di minoranza la presentazione delle liste. Il socio Braghero obietta la risalente datazione dei subentri dei supplenti.

Il Presidente replica che, oltre alla ragione indicata dal dottor Brunoni, l'omissione è dovuta anche alla preoccupazione di ottenere un risparmio: a seguito della concreta possibilità che si determinasse la posticipazione all'approvazione al decorso di centottanta giorni si è pensato di rinviare tutto a

quella sede.

Il socio Braghero rinnova l'obiezione circa la tardività, formulando in proposito denuncia al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c., chiedendo se i Sindaci si ritengano in carica e se reputino corretta la convocazione della presente assemblea nonostante l'omissione nell'ordine del giorno della nomina dei Sindaci.

Interviene il Presidente il quale ribadisce che a suo parere, i Sindaci rimangono in carica così come il Consigliere Dott. Filippo Salomone.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente informa i signori Azionisti sui dati aggiornati delle azioni presenti o rappresentate.

Sono presenti numero quattro persone, portatrici - in proprio o per delega - di numero 2.923.834 (due-milioninovecentoventitremilaottocentotrentaquattro) azioni ordinarie tutte regolarmente depositate. Invita i signori Azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione: prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano gli argomenti posti all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria, relativo al Bilancio d'esercizio di LBS chiuso al 31.12.2011 e alla destinazione

della perdita di esercizio come sopra illustrato, dando lettura delle proposte di deliberazione.

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto del bilancio d'esercizio di LBS chiuso al 31.12.2011 e della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione della perdita di esercizio come sopra illustrata,

delibera

- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 come sopra proposto ed illustrato, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della nota integrativa, dell'Attestazione ex art. 154-bis TUF, della relativa relazione del Collegio Sindacale e della relativa relazione della Società di Revisione;
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio".

Il Presidente invita chi è d'accordo ad alzare la mano. Vota favorevole il socio Braghero e il socio "Cofim S.r.l." rappresentata dal Dottor Rebellato Piergiorgio.

Il Presidente invita poi chi è contrario ad alzare la mano. Vota contraria la rappresentante del socio Carlo Fabris.

Il Presidente invita poi chi si astiene ad alzare la mano. Si astiene il dottor Carlo Castelli, rappresentante di ILM SpA in Liquidazione.

Il Presidente constata che non è stato raggiunto il quorum, ricordando che - ai sensi della normativa applicabile - gli a-

zionisti astenuti concorrono a formare il quorum stesso ai fini della votazione.

Vista la posizione assunta dal socio di riferimento e considerato il mandato conferito in data 12 aprile 2012 dal Consiglio di Amministrazione come da comunicazione pubblicata sul sito www.lebuonesocietà.it, il Presidente comunica che provvederà a convocare una nuova assemblea per l'approvazione del bilancio nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dello statuto sociale.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto nuovamente la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e zero cinque.

L'elenco degli azionisti presenti e rappresentati viene allegato a questo verbale sotto la lettera "A", omessa la lettura per dispensa avutane dal Comparente.

Lo statuto sociale portante la suddetta modifica viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparente, firmato dallo stesso e da me Notaio a sensi di legge.

Detta documentazione, unitamente al presente verbale, verranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nei modi indicati dall'articolo 77 Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971.

Ai sensi dell'art.83, Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n.11971, e successive modificazioni, dell'avvenuto deposito

della suddescritta documentazione sarà data contestuale notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su sei fogli per ventuno pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura al Comparente che dichiara di approvarlo perché conforme alla espressami sua volontà.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore sedici e trentacinque.

Firmato:

ELIO GIACOMO CASTALDINI

ANDREA FUSARO NOTAIO

Comunicazione n. 1
ore: 11:00


LE BUONE SOCIETA' S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 aprile 2012

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.923.834 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,454 % di n. 10.650.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4



Ali
Ali

ELENCO INTERVENUTI


N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CO.F.I.M. SRL	REBELLATO PIERGIOGIO		2.400		0,023	11:00						
2	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	CASTELLI CARLO		2.920.346		27,421	11:00						
3	BRAGHERO CARLO MARIA					0,010	11:00						
4	FABRIS CARLO		PATAVINO LINDA	1.094		0,000	11:00						
					4								

Totale azioni in proprio	2.923.830
Totale azioni per delega	4
Totale generale azioni	2.923.834
% sulle azioni ord.	27,454

persone fiscalmente presenti in sala: 4

SEI
MA

MR



Allegato "B" alla Raccolta N. 21582

STATUTO SOCIALE
LE BUONE SOCIETA'

ART. 1

La società regolata dal presente statuto ha denominazione "Le Buone Società - Società per Azioni".

La società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata "Le Buone Società Spa".

ART. 2

La società ha sede legale in Genova

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;
- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, adottando le conseguenti modifiche statutarie;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, filiali, rappresentanze, succursali e dipendenze sia in Italia che all'estero.

ART.3

La società ha per oggetto:

- l'esercizio in via esclusiva e non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, costituiti o costituendi, in Italia e/o all'estero.

La società nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- concessione di finanziamenti.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, ad eccezione delle garanzie rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di

intermediazione in cambi di cui all'art. 106 T.U.I.B. (D.Lgs 1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs 24/2/1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato.

La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro:

- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali e rami d'azienda ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;
- contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie nei limiti sopra indicati;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati;
- in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta, e potrà essere prorogata nei modi di legge.

I soci che si oppongono alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla società.

ART. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro 2.219.400 (duemilioni duecento diciannovemilaquattrocento) ed è ripartito in numero 10.650.000 (diecimilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Ferma ogni altra disposizione, in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di Legge.

Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli eventuale diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo

di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.

La competenza per le relative deliberazioni spetta all'assemblea straordinaria.

ART. 6

Salvo diversa norma di legge, le azioni della società potranno essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili. E' precluso il diritto di recedere dalla società ai soci che non partecipino, con voto sfavorevole alla formazione di delibere che introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 8

L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere pubblicato nei termini di legge per mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito Internet della società e sul quotidiano "IL GIORNALE" o alternativamente, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lo stesso deve contenere le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche per la seconda e, se del caso, per la terza convocazione.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla Legge e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si costituisce regolarmente in forma totalitaria a condizione che vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; e che nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno. In questo caso, trova attuazione il disposto dell'art. 2366 - ultimo comma del Codice Civile.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul sito web della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, o, altrimenti, da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, proporre i metodi di votazione, stabilire il tempo a disposizione di ciascun partecipante per svolgere il proprio intervento, mantenere l'ordine della riunione assembleare al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori, con ogni facoltà al riguardo.

Il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio di incaricati per le funzioni demandategli e si avvarrà di un Segretario che egli stesso nominerà. Nei casi in cui è previsto dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario saranno svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 11

I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli per la costituzione

dell'Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla legge. Per l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere prevista una terza convocazione.

A riguardo, l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita quale che sia la parte di capitale rappresentata, deliberando a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, deliberando con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

La competenza dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale a un Notaio, da lui scelto.

ART. 13

La società è amministrata secondo il modello "tradizionale" o "latino" di cui agli artt.2380 e seguenti del Codice Civile. L'adozione di un diverso modello comporta modifica del presente statuto, e deve quindi essere deliberata dalla assemblea straordinaria a norma dell'art.2436 del Codice Civile.

La società è amministrata da un Consiglio composto di un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, del D.Lgs 58/1998 e quelli previsti dal codice di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/98, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare liste diverse; ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena

di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, gli Amministratori da eleggere tranne l'Amministratore di minoranza;

b) l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non

eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvederà ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e ne determina il compenso.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

ART.15

Ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.

La rappresentanza legale della società spetta per qualsiasi tipo di atto al Presidente. In caso di dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta ai Vice Presidenti. Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni.

La rappresentanza legale della società non spetta in nessun caso ad altri soggetti.

ART.16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione della società, ed è unico responsabile per gli atti compiuti.

Compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle delibere di cui agli artt. 2365 -comma secondo, 2505 e 2505 bis del Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno conseguentemente qualifica di Amministratore Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo espresso divieto di legge, determinando i limiti della delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri ad un Comitato Esecutivo di cui si determinano contestualmente alla nomina il numero e l'identità dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati se nominati.

La nomina, il funzionamento, la revoca, la cessazione, la decadenza e la sostituzione degli Organi Delegati sono disciplinati dalla legge.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con

quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione, sentito il parere del Collegio sindacale e dell'apposito Comitato, se istituito, l'ammontare delle retribuzioni del Presidente, del o dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati e dei componenti del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina di procuratori della società, determinando il contenuto della procura da conferire. Gli Amministratori Delegati possono, nei limiti dei poteri loro concessi, conferire procure ad agire nell'interesse sociale

ART.17

L'Assemblea può nominare uno o più Direttori Generali, i cui poteri e le cui responsabilità sono determinate dall'art.2396 del Codice Civile.

ART.18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dal successivo art.22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio di ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prime della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza e per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova colui che svolge funzioni di Presidente e dove, inoltre, trovasi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART.19

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di

tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

ART.20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli Amministratori forniscono al Collegio Sindacale, almeno una volta ogni trimestre, un resoconto sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo.

ART.21

L'Assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'Ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o compensi di altra natura.

ART.22

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista

né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra (I) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (II) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 144 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e (III) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.

Qualora entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari risulti presentata una sola lista ovvero siano state presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 quinquies del D.Lgs. 58/1998, il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato dell'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento) sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli

votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista stessa, mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio Sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano in queste indicato. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

ART. 23

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione, possono essere esercitati anche da un solo membro del Collegio.

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla Legge.

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di legge, a cura degli Amministratori verrà compilato il bilancio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 26

Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea saranno destinati come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;
- gli utili residui potranno essere dall'Assemblea ordinaria assegnati ai Soci salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

ART. 27

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea nomina l'organo della liquidazione, ne determina i poteri e stabilisce le modalità secondo cui dovrà svolgersi la procedura.

ART. 28

Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi inderogabili espressamente previsti dalla legge e secondo le disposizioni che la legge stessa fissa.

Si richiamano le previsioni dell'articolo 4 -comma secondo- e 6 -comma secondo- del presente statuto per i casi di recesso di cui all'articolo 2437 -secondo comma- del codice civile.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti norme di legge.

Firmato:

ELIO GIACOMO CASTALDINI

ANDREA FUSARO NOTAIO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Copia conforme all'originale registrato a Genova il 9 maggio 2012 al numero 7249 serie 1 T